

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E S.S.R. NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LAUREA PER LE PROFESSIONI SANITARIE**

La **Regione Puglia**, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente Regione, C.F. 80017210727, nella persona del Presidente *pro-tempore*, Dott. Michele Emiliano, domiciliato per la carica in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31, presso la sede legale della Regione Puglia

**E**

L'**Università degli Studi di Foggia**, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente Università, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore *pro-tempore*, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica in Foggia, via A. Gramsci 89/91, presso palazzo Ateneo

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art 1 del D. Lgs. 517/99 Università e Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- ai sensi dell'art. 7, lettera b) del d.p.c.m. 24.05.2001 appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliero - universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della professione ostetri-

ca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

- con Decreto Interministeriale del 29 marzo 2001 sono state individuate e classificate, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 10 agosto 2000, n. 251, le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
- con il Decreto MIUR dell'8 gennaio 2009 sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- con il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 sono state determinate le classi delle lauree delle professioni sanitarie;
- il Protocollo d'Intesa vigente per i corsi di laurea per le professioni sanitarie è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia il 21 dicembre 2007, con successivo aggiornamento delle sole sedi della formazione;
- in data 18 marzo 2010 è stata sottoscritta un'Appendice al Protocollo d'Intesa suddetto, per l'attivazione di corsi di laurea per le professioni sanitarie presso la ASL della provincia di Barletta-Andria-Trani;
- il Rettore dell'Università di Foggia, con nota prot. n. 29655-III/15 del 9/06/2023, ha rappresentato la necessità di procedere ad una revisione del Protocollo d'Intesa di cui trattasi, essendo mutati sia il quadro normativo di riferimento che l'offerta formativa, oltre che le esigenze organizzative dell'Ateneo, ed ha altresì chiesto un aggiornamento urgente dello stesso in ragione delle osservazioni effettuate dai PEV in sede di valutazione di due nuovi corsi di laurea per le professioni sanitarie da attivare per l'a.a. 2023/2024;
- il Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Foggia, nella seduta del 27 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole in merito al presente nuovo Protocollo d'Intesa per i corsi di laurea per le professioni sanitarie;

- la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università di Foggia, costituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 36/1994 e aggiornata, nella composizione, con D.G.R. n. 1560 del 13 novembre 2023, ha licenziato la bozza di tale nuovo Protocollo d'Intesa nella seduta del 15 gennaio 2024;
- la Giunta della Regione Puglia ha approvato il presente Protocollo d'Intesa con deliberazione n. 271 dell'11 marzo 2024;
- il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia hanno approvato il presente Protocollo d'Intesa con rispettive delibere del 27 marzo 2024.

### **CONSIDERATO CHE**

Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato dalla Regione Puglia e dall'Università di Foggia in sostituzione e con caducazione degli effetti del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 dicembre 2007 e dell'Appendice al Protocollo d'Intesa sottoscritta il 18 marzo 2010.

### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

### **LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,**

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Strutture sede delle attività formative**

Le sedi di svolgimento dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della riabilitazione nonché della professione ostetrica sono individuate nell'Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa.

Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale.

Ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea possono esse-

re soddisfatte attraverso l'individuazione di altre strutture sanitarie del S.S.R. diverse dalle strutture indicate in tabella ovvero presso strutture sanitarie private accreditate.

Tali strutture vengono individuate d'intesa tra Regione e Università su proposta di quest'ultima.

## **Art.2**

### **Accordi attuativi**

Le Aziende sanitarie, così come sopra individuate, stipulano con l'Università appositi accordi attuativi per la gestione complessiva dei corsi di laurea. Con tali atti, l'Università e le Aziende sanitarie concordano i servizi, le strutture ed il personale che le parti mettono a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

Gli accordi stipulati in attuazione del Protocollo d'Intesa del 21 dicembre 2007 e dell'Appendice al Protocollo d'Intesa del 18 marzo 2010 restano in vigore, nei limiti della compatibilità con il presente Protocollo d'Intesa.

## **Art. 3**

### **Programmazione e attività didattica**

La programmazione didattica e l'affidamento delle docenze al personale ospedaliero sono di competenza degli organi universitari, individuati dalla normativa interna di Ateneo.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono individuati annualmente con delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza del corso di studi, senza oneri per l'Università, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea. Per svolgere l'attività di insegnamento il personale dipendente del S.S.N. dovrà altresì ottenere il nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione mettono a disposizione, inoltre, oltre al personale con funzioni didattiche, anche personale con funzioni organizzative, amministrative ed ausiliare.

## **Art. 4**

### **Tirocinio pratico – formativo**

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico – formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un coordinatore individuato tra il personale dipendente del S.S.N. secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e dal Regolamento di tirocinio per i corsi di laurea nelle professioni sanitarie approvato dai Consigli dei Dipartimenti di area medica dell'Università di Foggia.

Al Coordinatore sono affiancati dei tutor designati secondo le modalità previste dallo stesso Regolamento di tirocinio per i corsi di laurea nelle professioni sanitarie citato.

## **Art. 5**

### **Ripartizione degli oneri**

Sono a carico delle strutture sanitarie presso le quali avviene la formazione gli oneri relativi a:

1. contributo finanziario annuo per il corso di laurea in Infermieristica, a carico di ciascuna struttura sanitaria sede di corso, di importo pari a € 25.000,00;
2. contributo finanziario annuo per ciascun altro corso di laurea diverso dal corso di laurea in Infermieristica, a carico di ogni struttura sanitaria sede di corso, di importo pari a € 10.000,00, importo da rideterminare, eventualmente, in sede di nuova revisione del presente Protocollo d'Intesa;
3. retribuzioni al personale ospedaliero assegnato alle attività formative e organizzative di competenza;
4. compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dalla vigente normativa del comparto sanità, al personale dipendente del S.S.R. incaricato dall'Università delle funzioni di docenza;
5. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione di legge;

6. spese relative alla fornitura di divise, camici e ulteriori accessori di abbigliamento propri del personale sanitario non medico secondo le norme ed i regolamenti vigenti presso le strutture sanitarie sede di corso.

Sono a carico dell'Università gli oneri relativi a:

1. retribuzione ai docenti di ruolo della stessa dipendenti;
2. compensi ai docenti non appartenenti al S.S.R.
3. spese per arredamento, utenze, materiali e manutenzione delle strutture di competenza.

La specificazione dettagliata della ripartizione degli oneri dovrà trovare espresso riferimento negli accordi attuativi da stipularsi in sede locale.

#### **Art.6**

##### **Diritto allo studio**

Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente Protocollo d'Intesa sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

#### **Art.7**

##### **Commissione paritetica**

La Commissione Paritetica Regione Puglia/Università di Foggia, costituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 36/1994, provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del presente Protocollo ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa dello stesso. La Commissione formula proposte per l'aggiornamento del Protocollo ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

#### **Art. 8**

##### **Norme finali**

Le parti concordano che il presente Protocollo d'Intesa abbia durata triennale, ferma restando l'obbligatorietà del completamento dei corsi di laurea attivati nel triennio.

Il presente Protocollo d'Intesa si intenderà tacitamente rinnovato anche per gli anni accademici successivi qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti, nel rispetto della normativa di riferimento, è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali. In caso di modifica dell'offerta formativa dell'Università, sarà oggetto di aggiornamento il solo Allegato 1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si rinvia alle leggi e alla normativa vigente in materia.

**REGIONE PUGLIA  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Michele EMILIANO)**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  
IL RETTORE  
(Prof. Lorenzo LO MUZIO)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005